

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

68.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		<i>un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290)</i>	5
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	5, 13, 16
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Bianchini Giovanni (DC)	15
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (<i>Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4818-B)	3	Balestracci Nello (DC)	13
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4	Corsi Hubert (DC), <i>Relatore</i>	5
Bianchini Giovanni (DC), <i>Relatore</i>	3	Fiandrotti Filippo (PSI)	15
Fiandrotti Filippo (PSI)	3	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	13, 14
Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3	Strada Renato (PCI)	13, 14
Strada Renato (PCI)	3	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disegni e proposte di legge (Discussione e rinvio):		Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: <i>Riforma dell'ENEA (Approvati, in</i>		Ravaglia ed altri: <i>Nuove norme contro l'abusivismo commerciale</i> (4647)	16
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	16
		Votazione nominale:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Borghini, Caprili, Castagnetti Pierluigi, Cherchi, Francese, Manfredini, Merloni, Piredda, Provantini, Scalia e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mainardi, Dignani Grimaldi, Fronza Crepaz, Colombini, Benvenuti, Montanari Fornari, Garavaglia, Carrara, Perinei, Ceruti e Fornasari.

Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4818-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 ottobre 1990 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 22 novembre 1990.

Comunico che la I Commissione ha espresso un parere nella forma del nulla osta e che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bianchini ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la X Commissione permanente del Senato ha introdotto due modifiche al disegno di legge in esame. La prima di esse riguarda i criteri di copertura finanziaria; la seconda, invece, concerne l'introduzione di criteri volti a garantire il rinnovo del consiglio di amministrazione anche nell'ipotesi in cui la nomina dei componenti non intervenga entro 30 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Ritengo si tratti di innovazioni positive ed opportune, per cui invito i colleghi ad approvare rapidamente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RENATO STRADA. Il gruppo comunista, nel condividere le valutazioni del relatore, auspica la tempestiva approvazione del provvedimento e preannuncia fin d'ora il proprio voto favorevole.

FILIPPO FIANDROTTI. Anche il gruppo socialista, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore e dal collega Strada, preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Rinunciando ad intervenire in sede di replica, ribadisco l'invito ad approvare tempestivamente il disegno di legge in esame.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo racco-

manda la tempestiva approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo:

ART. 1.

1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese quelle per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 30 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1995.

2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, a lire 15 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 20 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese quelle per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.

2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO-RA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 9,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 2.

1. All'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 16 maggio 1989, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4818-B, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4818-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Benevelli, Bianchini, Bortolami, Cava-gna, Colombini, Corsi, Dignani Grimaldi, Donazzon, Fiandrotti, Fornasari, Fronza Crepaz, Garavaglia, Grassi, Mainardi Fava, Minozzi, Montanari Fornari, Orse-nigo, Perinei, Prandini, Righi, Rojch, Sa-nese, Sangalli, Serra, Strada e Viscardi.

Discussione dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Il provvedimento sulla riforma dell'ENEA completa la serie dei provvedimenti con i quali si intende dare attuazione legislativa ai contenuti del Piano energetico nazionale, approvato dal Governo il 10 agosto 1988.

Ricordo che la X Commissione, nel corso del 1989 e del 1990, è stata impegnata nell'esame dei primi due di tali progetti normativi, l'Atto Camera n. 3423, in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili, approvato definitivamente nella seduta del 21 dicembre 1990 e l'Atto Camera n. 4809, anch'esso approvato da questa Commissione in sede legislativa nello scorso dicembre, contenente disposizioni eterogenee attinenti agli aspetti fiscali, agli elettrodomesti, agli idrocarburi ed alla geotermia.

Il progetto di legge sulla riforma dell'ENEA, che ci è stato trasmesso dal Senato e che è ora al nostro esame, è il risultato di una lunga e complessa opera di valutazione e discussione di diverse proposte legislative, di iniziativa sia governativa sia parlamentare.

La molteplicità delle proposte ha rappresentato il segno dell'attenzione che Governo e Parlamento hanno riservato all'ENEA, ma allo stesso tempo anche un indicatore delle difficoltà a disegnare una più avanzata collocazione istituzionale dell'ente dopo la ridefinizione del quadro della politica energetica nazionale conseguente all'incidente di Chernobyl ed al referendum sull'energia nucleare, fatti questi che avevano inciso profondamente sulle attività e finalità dell'ENEA stesso che nel solo settore dei reattori a fissione vedeva il 70 per cento del proprio impegno totale.

Nei progetti di riforma presentati due erano le linee principali che si confrontavano. Da una parte la proposta di collocazione dell'ente alle dipendenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica attraverso l'inserimento nel novero degli « enti non strumentali » previsti nell'articolo 8 della legge istitutiva di quel Ministero. Dall'altra, l'ipotesi di suddivisione dell'ente in tre organismi da collocare alle dipendenze dei Ministeri dell'industria, della ricerca scientifica e dell'ambiente, con finalità rispettivamente di ricerca, sviluppo e dimostrazione in campo energetico, innovazione tecnologica, protezione ambientale.

La prima linea ignorava di fatto la centralità che il problema dell'energia e la peculiare funzione dell'ENEA rivestivano per il nostro paese; va ricordato che tale ente non è stato solo un organismo di ricerca in senso stretto, ma ha operato — ed opera — in diretto collegamento con il sistema produttivo.

La seconda linea, immaginando tre strutture con conseguente moltiplicazione di funzioni di supporto, trascurava le economie e le sinergie derivanti dalla collocazione delle diverse funzioni in un unico ente, con molte competenze scientifiche comuni ai tre settori d'intervento.

Il testo unificato approvato dal Senato, ora sottoposto all'esame della Camera, contiene importanti novità rispetto ai testi originari. Da sottolineare la qualità della scelta compiuta di ridisegnare complessivamente l'impianto legislativo che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'ENEA anziché procedere a singole modifiche del quadro normativo vigente, così come avvenuto in occasione delle precedenti riforme. In questo senso non ci troviamo di fronte a semplici ritocchi di carrozzeria (tanto per cambiare il *look*), ma al tentativo di ridisegnare, pur nella continuità delle esperienze, una vera e propria macchina nuova.

Con l'articolo 1 si muta la denominazione dell'ente, trasformandolo da « Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative », in « Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ». Occorre subito complimentarsi perché si è riusciti ad immaginare il cambiamento della denominazione lasciando intatta la sigla ENEA, una *griffe* che reca il segno della continuità e consente alcuni vantaggi di immagine, alcune economie, definendo, allo stesso tempo, un contenuto più ampio delle attribuzioni.

Nel fare esplicito riferimento alla legge istitutiva (n. 933 del 1960), la norma inserisce nel tracciato dei precedenti interventi legislativi la nuova disciplina, che porta al definitivo compimento del processo di radicale revisione delle competenze e di ristrutturazione dell'ente, già prefigurato dalla legge del 1971 e parzialmente realizzato dalla legge del 1982. Quest'ultima, in particolare, emancipando l'ente dal ristretto ruolo di soggetto preposto esclusivamente a compiti attinenti alla politica nucleare, gli aveva assegnato più ampie funzioni nell'ambito della politica energetica del paese, da assolvere in stretto collegamento con l'industria nazionale per promuoverne la qualificazione « nel rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo ».

Sicché l'ENEA era andato caratterizzandosi come un organismo impe-

gnato sui temi dell'energia e dell'ambiente che sono tra loro non dissociabili, sia per il collegamento delle discipline tecnico-scientifiche sia perché l'accettabilità sociale e, più in generale, i rapporti con la pubblica opinione certamente si avvantaggiano di una visione integrata. Anzi, in caso di ripartizione di competenze tra due soggetti responsabilizzati, rispettivamente, alla ricerca sull'energia ed a quella sull'ambiente, i conflitti potenzialmente potrebbero essere così pronunciati da portare ad una sorta di inazione. Giusta, quindi, la scelta di riunire le competenze in un unico ente.

Lascia invece perplessi il tentativo volto ad insinuare attraverso la legge una linea eccessivamente rigida di definizione e quindi di demarcazione tra i dipartimenti, rischiando in tal modo di tramutare i dipartimenti stessi in compartimenti stagni: pericolo, questo delle cosiddette nicchie stagne, sempre presente nell'amministrazione pubblica e che non merita certo di essere incentivato, con la conseguenza, tra l'altro, di far rientrare dalla finestra quel rischio di dissociazione che era stato fatto uscire dalla porta. Si tratta, comunque, di una riflessione su cui occorrerà rimeditare.

Va piuttosto sottolineato che con la nuova riforma si accentua la scelta di finalizzare l'attività dell'ente al conseguimento dei complessivi obiettivi della politica economica del paese e allo sviluppo dell'intero tessuto produttivo nazionale.

L'articolo 2 delinea le tre direttrici lungo le quali dovranno esercitarsi le competenze dell'ENEA: nuove tecnologie, energia e ambiente.

L'ambito di attribuzione così delineato ricalca la tripartizione funzionale indicata dal piano energetico nazionale, nel quale si esprime esplicitamente l'intento di assegnare all'ENEA un nuovo ruolo, da esercitare prevalentemente nell'ambito del comparto energetico, ma teso anche virtualmente a trascendere tale settore, al fine di consentire che il vasto patrimonio di esperienze e competenze tecniche maturato

dall'ente sia finalizzato al conseguimento di più generali obiettivi, individuati nel quadro della complessiva politica economica nazionale ed identificati essenzialmente nell'innovazione tecnologica e nella qualificazione, in termini ambientali, del sistema produttivo.

Al perseguimento di queste finalità l'ente dovrà indirizzare la sua attività, da esercitare, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del provvedimento, prevalentemente nel campo della ricerca, studio, progettazione, collaborazione tecnico-scientifica con organismi specializzati, innovazione tecnica e controlli in materia di sicurezza dell'impiego dell'energia nucleare, consulenza nei riguardi delle amministrazioni pubbliche, divulgazione scientifica e formazione del personale specializzato. Di non minor rilievo sono le altre funzioni che l'ente eserciterà, tra le quali: il trasferimento agli operatori economici e alle amministrazioni interessate delle conoscenze tecniche acquisite, la diretta prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione per la realizzazione di prototipi, componenti, impianti, così come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Appare comunque utile un approfondimento per chiarire la portata della formulazione sulle competenze dell'ente nel settore delle nuove tecnologie.

Riguardo alla scelta dei ruoli, che pure appare in linea di massima condivisibile, occorrerà valutare l'opportunità di inserire anche un riferimento puntuale alle attività di ricerca in reattori di nuova concezione (i cosiddetti reattori innovativi o a maggiore sicurezza intrinseca o passiva) e nelle attività relative alla fusione nucleare. Quest'ultimo tema ha costituito oggetto di un'indagine conoscitiva promossa da questa Commissione, mentre sulle problematiche connesse alla ricerca in materia di reattori di nuova concezione nel 1990, sempre da questa Commissione, è stata approvata una mozione specifica.

Per quanto attiene all'intervento nell'ambito della sicurezza nucleare e della

protezione contro le radiazioni, sono sostanzialmente ribadite le tradizionali attribuzioni, ivi compresa l'assegnazione del compito di provvedere a dettare le necessarie prescrizioni in materia.

Tali attribuzioni dovranno essere esercitate avvalendosi « anche » (una congiunzione, questa, che ha fatto molto discutere) della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).

Il problema dei rapporti di tale direzione con l'ENEA è quindi affrontato indirettamente, quasi di sfuggita, soltanto con riferimento al collegamento funzionale, peraltro non esclusivo, tra l'ente e la direzione, in riferimento ai problemi connessi alla realizzazione delle attività e dei controlli in materia nucleare. Si è preferito demandare ad un successivo intervento normativo la definizione dei medesimi rapporti sotto il profilo strutturale ed organizzativo e la questione di un eventuale riconoscimento di distinta personalità giuridica alla DISP, così come prefigurato dall'articolo 4 della legge n. 85 del 1982.

La scelta del rinvio appare legata all'esigenza di evitare difficoltà in una fase in cui la posizione da assumere non appariva forse sufficientemente matura. In ogni caso non possono nascondersi forti preoccupazioni che sembrerebbe utile approfondire esaminando anche l'opportunità, in alternativa alla istituzione di un apposito ente, di rafforzare l'autonomia dell'attuale DISP all'interno dell'ENEA, come del resto già previsto dall'articolo 4 della legge n. 85 del 1982.

Quanto alle attribuzioni di compiti, si potrebbe confermare per legge l'indicazione della delibera CIPE sul piano quinquennale ENEA che prevede per la DISP la possibilità di prestare attività di consulenza alle amministrazioni dello Stato che ne facciano esplicita richiesta su tematiche relative anche a settori diversi dal nucleare. È comunque un problema aperto che segnalo ai

colleghi, ritenendo che la scelta di non scegliere rappresenti un errore.

Riguardo alle modalità di espletamento delle specifiche funzioni attribuite all'ENEA, di notevole interesse appare la previsione del ricorso all'accordo di programma per la realizzazione di progetti la cui esecuzione coinvolga le competenze di diversi dicasteri. Questo nuovo strumento di programmazione dell'azione amministrativa, introdotto dalla normativa di intervento straordinario nel Mezzogiorno e di cui è stato successivamente previsto l'impiego nell'attuazione di programmi di intervento pubblico in molteplici settori (da quello ambientale al settore urbanistico, a numerosi servizi pubblici), si è già rivelato un efficace sistema di coordinamento, espressione di quella nuova tendenza a mobilitare ed integrare, attraverso l'utilizzo di moduli di tipo contrattuale, competenze e risorse delle amministrazioni pubbliche, indirizzandole alla realizzazione di comuni progetti ed obiettivi, evitando nel contempo, per quanto possibile, i ritardi operativi conseguenti ai lacci ed alle vischiosità nel labirinto dei percorsi burocratici « dovuti ».

Analogamente sono previsti: la stipulazione di accordi tra gli enti locali e l'ENEA, con una partecipazione di quest'ultimo che non ecceda comunque il 70 per cento; l'affidamento, già consentito dalla previgente normativa, di studi e ricerche ad università ed istituti di ricerca; la possibilità, da parte dello stesso ENEA, di promuovere la costituzione di società e consorzi, finalizzati all'attività di ricerca e sviluppo industriale di nuove tecnologie, cui l'ente può partecipare previa autorizzazione del ministro dell'industria.

Lo strumento più innovativo mediante il quale potranno esercitarsi le competenze dell'ente in materia ambientale è rappresentato dal consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, la cui costituzione sarà promossa dall'ENEA ed al quale parteciperanno anche le regioni e le province autonome. La formula consortile ha prevalso sul mo-

dello dell'agenzia, proposto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, in quanto ritenuta più flessibile e coerente con l'attuale ripartizione tra i diversi livelli territoriali e di governo nelle competenze in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti alternative.

Al consorzio sono attribuiti, secondo la formulazione dell'articolo 3 del provvedimento, compiti di supporto tecnico-scientifico per l'erogazione di specifici servizi da parte delle regioni. La promozione di interventi dimostrativi di risparmio e di impiego di fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e privati, la raccolta e la diffusione di informazioni, nonché la formazione e l'assistenza tecnica agli utenti, l'attivazione della domanda potenziale di risparmio energetico che dovrà essere raccordata con le caratteristiche dell'offerta, sono queste tutte norme disciplinate dallo stesso articolo 3.

La previsione dell'istituzione del consorzio accresce il ruolo dell'ente nel quadro delle azioni di risparmio energetico. Si ricorda, a tal proposito, che la recente riforma della legge n. 308 del 1982 assegna all'ENEA un ruolo dinamico nella promozione di un maggiore risparmio energetico e di un più diffuso utilizzo delle fonti alternative.

Si prevede, infatti, la stipula di accordi di programmi triennali tra il Ministero dell'industria e l'ENEA, l'acquisizione del parere dell'ENEA per l'individuazione dei bacini di utenza destinatari degli interventi di risparmio, il coordinamento tra le regioni e l'ENEA per la predisposizione dei piani regionali o provinciali di risparmio, la realizzazione da parte dell'ENEA — su richiesta del ministro dell'industria — di verifiche circa l'effettiva realizzazione delle iniziative agevolate di risparmio energetico. Anche l'articolo 19 della nuova legge assegna all'ente ulteriori compiti in materia di diagnosi energetiche.

L'intreccio delle norme — quelle della citata legge n. 308 e le attuali al nostro esame — non deve però rappresentare elemento di confusione: va chia-

rito, ove già non lo fosse, che i compiti del consorzio integrano, per gli aspetti operativi che richiedono una collaborazione con le regioni, le attribuzioni dell'ente e non le sostituiscono.

Interessanti modifiche sono apportate anche alle procedure per la deliberazione e l'approvazione dei programmi di attività dell'ente.

L'articolo 4 sostituisce alla programmazione quinquennale il modello di programmazione triennale con piani di attuazione aggiornati annualmente per scorrimento. Per quanto attiene alle competenze in materia, sono conservate le attribuzioni del consiglio di amministrazione, cui compete la deliberazione del programma e la trasmissione del medesimo al ministro dell'industria, che lo presenta al CIPE. Prima di ciò il ministro dell'industria dovrà sottoporre il programma triennale ad una commissione interministeriale composta dallo stesso ministro dell'industria e dai ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché del bilancio e della programmazione economica.

Un più incisivo intervento di tale commissione è previsto per il piano annuale di attuazione del programma, che dovrà essere approvato dalla stessa commissione interministeriale, insieme agli accordi di programma stipulati con i ministeri competenti. L'utilità di questo comitato di ministri, che fanno peraltro parte del CIPE, sembra da dimostrare. È fissato a tal riguardo un ampio termine di novanta giorni dopo l'approvazione del CIPE per trasmettere il programma approvato al Parlamento, insieme ad una relazione sulle attività svolte.

I termini indicati sono ordinatori, giustamente finalizzati ad assicurare una rapida procedura di approvazione. Si tratta di un intento che comunque rischia di restare sulla carta se non verranno fissati termini anche allo stesso CIPE per la valutazione del programma.

Non si rilevano particolari modifiche del meccanismo per l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie a

consentire l'espletamento dei compiti dell'ente secondo le indicazioni del programma triennale. L'assegnazione di tali mezzi rimane affidata ad un disegno di legge che il ministro dell'industria dovrà presentare alle Camere entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale, insieme, come già accennato, ad una dettagliata relazione che illustri i risultati conseguiti nel precedente triennio.

Non muta la procedura di iniziativa legislativa dei provvedimenti di finanziamento dei programmi pluriennali, che ai sensi dell'articolo 22 sono proposti dal ministro dell'industria di concerto con il ministro del tesoro, sentito, oltre al ministro dell'università, anche il ministro dell'ambiente. A questo sistema di provvista di mezzi finanziari, necessario ad assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici, se ne affianca però un altro, volto a garantire all'ente i mezzi per far fronte alle ordinarie spese per il personale ed il funzionamento delle strutture, mediante l'assegnazione disposta di anno in anno con la legge finanziaria.

Secondo una scelta condivisibile, e da apprezzare, sono state dunque diversificate le modalità di finanziamento, a seconda che si tratti di somme destinate a finanziare l'ordinaria gestione, ovvero a conseguire gli obiettivi programmatici. Diversificata appare anche la tipologia dei mezzi finanziari di cui l'ente potrà avvalersi per espletare i propri compiti istituzionali; l'articolo 20 del provvedimento prevede che l'ente possa disporre, oltre che del contributo finanziario dello Stato, anche dei mezzi derivanti dal proprio patrimonio, del contributo di enti privati e di ogni altro provento derivante dalle sue attività.

L'articolo 21 prescrive che la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente sia disciplinata da un regolamento di contabilità deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal ministro dell'industria, sentito il ministro del tesoro. Si segnala ancora, sempre con riferimento alla gestione finanziaria, che l'articolo 22, comma 2,

dispone che le somme stanziare dalla legge di finanziamento, non impegnate nell'esercizio al quale si riferiscono, siano portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

Passando a trattare del sistema dei controlli, occorre rilevare che permane in capo al CIPE il compito di fissare le direttive per l'attività dell'ente, mentre è assegnata, come per il passato, al ministro dell'industria la vigilanza sull'attività dell'ente. Nell'esercizio di queste funzioni di controllo il ministro dell'industria dovrà sentire rispettivamente il ministro dell'università e della ricerca scientifica, per l'impostazione dei programmi di ricerca e sviluppo, ed il ministro dell'ambiente, per le attività in campo ambientale. Si è quindi preferito preservare le funzioni unitarie di controllo del ministro dell'industria pur prevedendo una forma di consultazione dei ministri interessati per evitare che dalla tripartizione delle funzioni dell'ente scaturisse una organizzazione tricefala, articolata in dipartimenti sottoposti alla vigilanza di diverse autorità ministeriali. Tuttavia il problema, anche con riferimento alle previsioni sulla struttura interna, delle modalità di interazione con i Ministeri dell'ambiente e della ricerca, merita un approfondimento per evitare che l'unità dell'ENEA rischi di restare solo un dato formale.

Gli articoli da 5 a 12 del progetto di legge disciplinano la nuova struttura organica dell'ENEA e le sfere di competenza dei diversi organi al suo interno. Rispetto alla ristrutturazione operata dalla legge n. 1240 del 1977 e dalle successive modifiche apportate dalla legge n. 84 del 1982, si rileva l'attribuzione di più ampi compiti al consiglio di amministrazione per quanto riguarda la formulazione degli indirizzi della gestione; la più netta separazione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro; la soppressione della giunta esecutiva; l'eliminazione, tra i componenti del consiglio di amministrazione, dei tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali,

sostituiti dai componenti designati dalle associazioni ambientaliste. Nel corso del dibattito al Senato la soppressione della giunta esecutiva è stata in parte motivata dalla considerazione che l'ampliamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del consiglio di amministrazione da un lato, per il loro diretto esercizio nei riguardi dei dipartimenti, e della struttura amministrativa dall'altro, renderebbero di fatto superfluo questo organismo. Inoltre, la separazione tra funzioni di indirizzo, controllo e gestione operativa è resa più efficace dall'assenza di istanze di raccordo tra le diverse funzioni. Il consiglio di amministrazione, si legge all'articolo 8, formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione, controllo che non dovrà ovviamente limitarsi all'andamento, ma anche ai risultati della gestione.

Lo stesso tipo di composizione del consiglio di amministrazione, delineata nel provvedimento, ed i rapporti con gli altri organi, sembrano escludere qualsiasi possibilità di commistione tra tali funzioni e la concreta gestione operativa dell'ente. Tale separazione è resa ancora più esplicita dalla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8 che prevede che le deleghe siano attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'ente; una norma, insieme alle altre collegate, che comunque appare da approfondire, sembrando improprio insinuare norme aventi forza di legge in un ambito meramente organizzativo dell'attività dell'ente che richiede, invece, autonomia e flessibilità come presupposto della responsabilità e della stessa capacità di adeguarsi agli indirizzi che potranno pervenire da Governo e Parlamento.

In seno al consiglio di amministrazione non figura il direttore generale, che nell'originario disegno di legge governativo risultava invece inserito tra i componenti dell'organo. Al direttore generale è tuttavia riconosciuta la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio con funzioni consultive nonché quella

di iniziativa e proposta (articolo 12), così come già previsto dalla normativa vigente.

Quanto alla composizione del consiglio di amministrazione, si segnala che il numero dei componenti viene ridotto da 15 a 11 membri, di cui 3 nominati dai ministri competenti nei settori in cui si esplica l'attività dell'ente, uno nominato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e uno dalle associazioni ambientaliste. Rispetto all'attuale composizione si rileva, pertanto, l'assenza dei rappresentanti designati dai sindacati, nonché quella del direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, finora considerato membro di diritto.

Ritengo inoltre condivisibile l'orientamento volto a ridurre il numero dei componenti, oltre a quello teso a garantire la presenza nel consiglio di amministrazione di tre rappresentanti dei Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca.

L'esclusione dal consiglio di amministrazione dei sindacati confederali ha posto qualche interrogativo, anche alla luce della scelta adottata dal Senato di prevedere per tale organo solo funzioni di indirizzo e di controllo e non anche di gestione; sicché in questo ambito la presenza delle forze sociali non sarebbe più legata ad ipotesi (molto criticate) di cogestione, ma avrebbe piuttosto una funzione di verifica.

Interessante e condivisibile sembrerebbe la previsione dell'inserimento di un rappresentante delle associazioni ambientaliste, una volta chiarita la procedura di designazione e le perplessità non irrilevanti, ove la rappresentanza dovesse essere considerata come sostitutiva del ruolo delle forze sociali ed in ogni caso totalizzante della complessa « utenza » dell'ente.

Sostanzialmente identica è anche la tipologia delle delibere sottoposte all'approvazione del ministro dell'industria (bilanci e conti consuntivi, regolamenti del personale, regolamento della gestione patrimoniale e finanziaria, delibere sulla determinazione dei criteri per i corrispettivi da erogare per l'effettuazione di

prove, analisi e controlli). Tuttavia, anche a tale riguardo non mancano elementi innovativi, quale, per esempio, il disposto normativo di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 8, in base al quale le delibere diventano esecutive se non approvate o restituite con motivati rilievi entro 60 giorni, determinandosi in tal caso la fattispecie del silenzio-assenso.

Sui programmi dell'ente, prima che essi vengano deliberati, il consiglio deve acquisire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori per quanto attiene agli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Il parere delle organizzazioni sindacali è richiesto anche in riferimento alla formazione ed alla modifica del regolamento interno.

È prevista, inoltre, l'espressione di un ulteriore parere sui programmi, parere formulato non più dalla commissione eletta dal personale scientifico addetto alla ricerca, così come previsto dalla legge n. 1240 del 1971, ma da un comitato tecnico-scientifico formato da otto membri nominati dal ministro dell'industria, di concerto con i ministri dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente.

Analoghe a quelle già previste dalla disciplina in vigore sono le funzioni attribuite al collegio dei revisori, cui compete provvedere, ai sensi dell'articolo 9, al riscontro degli atti di gestione ed all'accertamento della regolarità delle scritture contabili e della gestione di cassa, predisporre una relazione sul bilancio consuntivo, riferendo periodicamente al ministro dell'industria e partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

L'organizzazione interna dell'ente non è esplicitamente disciplinata, ma ad essa fanno riferimento le disposizioni che implicitamente individuano tre dipartimenti, ciascuno dei quali corrisponde ad una delle tre aree funzionali indicate dalla legge (nuove tecnologie, energia, ambiente), come ad esempio l'articolo 2, comma 2, lettera e). Ove l'individuazione dovesse avere carattere prescrittivo non potrebbero

che formularsi riserve sull'inopportunità di irrigidire per legge l'impianto organizzativo dell'ente.

L'articolo 13 prevede che la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente sia determinata sulla base di un contratto triennale. Alla contrattazione partecipano le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, le delegazioni dell'ENEA e rappresentanti dei Ministeri dell'industria, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente e del tesoro.

Gli articoli dal 14 al 23 recano norme di contenuto eterogeneo, che per la maggior parte sono sostitutive di analoghe disposizioni già contenute nell'attuale disciplina dell'attività dell'ente.

Con l'articolo 23, infine, si abrogano l'articolo 16 della legge n. 933 del 1960 e le successive leggi di riforma (leggi nn. 1240 del 1971 ed 84 del 1982). Andrà in proposito verificata l'utilità di eventuali norme transitorie di raccordo.

Concludendo l'analisi dell'articolato, non può che esprimersi una valutazione sostanzialmente positiva sull'impianto e sugli obiettivi di fondo del testo al nostro esame, in particolare per il ruolo conferito all'ente, l'indicazione dei temi di competenza (energia, ambiente, innovazione tecnologica) e per quanto riguarda le modalità di finanziamento che trovano un punto di equilibrio tra la necessità di coprire in modo certo e semplice le spese ordinarie di gestione e quella di attribuire risorse mirate a specifiche iniziative programmatiche, anche con modalità diverse dal diretto trasferimento all'ente di risorse dal bilancio dello Stato.

L'esame dell'articolato ha posto in evidenza, tuttavia, la necessità di alcuni approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di precisazioni e di integrazioni rispetto al testo approvato dal Senato.

Allo stesso tempo appaiono di tutta evidenza due esigenze: un esame il più possibile accelerato in vista di una rapida approvazione in modo da chiudere una fase di precarietà e di incer-

tezza sul futuro dell'ENEA, già troppo a lungo protrattasi, nonché l'auspicio per una rapida approvazione delle norme di finanziamento pluriennale in coerenza con i contenuti programmatici della delibera del CIPE e della modulazione temporale dei finanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1991.

Siamo in presenza, onorevoli colleghi, di un provvedimento complesso e delicato approntato dal Senato dopo un lungo e faticoso confronto, che ha fatto registrare un apprezzabile equilibrio tra le diverse posizioni. In questo quadro le riserve e le perplessità espresse nel corso della relazione vanno considerate come un contributo aperto a ricercare un utile terreno d'incontro e di convergenza, rispetto ai suggerimenti ed ai chiarimenti che potranno emergere in sede di discussione generale, al fine di una favorevole e rapida approvazione del testo al nostro esame pur con le integrazioni e le modifiche che, eventualmente, la Commissione riterrà di apportare.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Corsi ha sottoposto all'attenzione della Commissione una serie di puntuali riflessioni, sulle quali sarà opportuno procedere ad adeguati approfondimenti. In particolare, dalla relazione è emersa la necessità di approfondire talune questioni inerenti al testo del disegno di legge già approvato dal Senato. Alla luce di tale situazione, ritengo opportuno ribadire la comune volontà di procedere nell'*iter* legislativo con la massima speditezza, al fine di approvare una normativa che consenta all'ENEA di uscire da un lungo periodo di disagio, per ritrovare una concreta possibilità di riorganizzazione delle proprie capacità e delle risorse umane a disposizione.

Credo che la comune volontà della Commissione vada sottolineata positivamente anche perché — non credo di svelare alcun segreto — ciascuno di noi

è stato avvicinato mediamente da non meno di venti persone, tutte autorevoli, rappresentanti dei più disparati settori economici, sociali e scientifici del paese, le quali in buona sostanza ci hanno suggerito di procedere alla pura e semplice approvazione del testo nella formulazione licenziata dal Senato.

Ritengo che non necessariamente il nostro compito debba consistere nel modificare i provvedimenti licenziati dall'altro ramo del Parlamento. Certamente è compito del meccanismo parlamentare farsi carico di riflessioni adeguate, atte a produrre gli effetti che ci si prefigge.

Con tutte le cautele del caso ritengo che queste esigenze vadano verificate, così come ritengo condivisibile la relazione svolta dall'onorevole Corsi per gli spunti che ci sono stati offerti.

Sono inoltre convinto che possa ritenersi superato lo spirito del « prendere o lasciare » soprattutto se i colleghi si porranno nella logica di non aprire conflitti con l'altro ramo del Parlamento, bensì in quella di farsi carico del lungo periodo di disagio che l'ente ha attraversato finora.

In questo senso alcuni aggiustamenti saranno possibili, anzi mi auguro che su questi possa registrarsi la massima convergenza dei membri della Commissione e che l'*iter* del provvedimento possa concludersi in tempi ravvicinati, proprio per evitare il sospetto che le richieste di modifica tendano a non realizzare la riforma dell'ente stesso. Sono convinto che possiamo riconfermare la volontà di arrivare ad una vera e propria riforma dell'ENEA, più volte espressa dalla nostra Commissione, senza con ciò derivare limiti oggettivi al nostro lavoro.

Fatta questa premessa, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NELLO BALESTRACCI. Chiedo, a nome del mio gruppo, che non si arrivi nella seduta odierna alla chiusura della discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA. Dichiaro di condividere quanto detto dal presidente Vi-

scardi circa l'opportunità di procedere in modo tempestivo alla discussione del provvedimento senza rinunciare alla valutazione di eventuali elementi di approfondimento.

È ormai indispensabile ricollegare il ruolo dell'ENEA al nuovo contesto legislativo e politico in materia di energia; in tale senso — così come ha indicato lo stesso relatore — è necessario arrivare ad un confronto aperto, come del resto è avvenuto per gli altri due provvedimenti relativi al piano energetico nazionale, sui quali il Governo era partito col piede sbagliato.

In effetti, presentando in Parlamento i due provvedimenti in maniera contestuale, il Governo ha reso difficile il nostro lavoro; quei provvedimenti sono stati cambiati radicalmente — con risultati che ritengo fruttuosi — rispetto ai testi originari, ma ciò ha comportato tempi molto lunghi in entrambi i rami del Parlamento.

Per evitare di arrivare alla fase conclusiva con una fretta fuori luogo (che potrebbe rappresentare la base di errori ingiustificati) è pertanto opportuno che si proceda ad un ampio confronto delle posizioni senza dimenticare ciò che è stato acquisito finora.

Desidero ricordare che in fase di approvazione del piano energetico, durante la quale il nostro gruppo aveva sottolineato l'esigenza di un governo complessivo delle questioni energetiche, venne stralciata la parte iniziale di quel provvedimento dedicata, appunto, a tale questione. Purtroppo l'iter di quelle norme è fermo al Senato.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Mi sembra opportuno chiarire che tali questioni sono state considerate assorbite dal disegno di legge di riforma dell'ENEA.

RENATO STRADA. Nel prendere atto del chiarimento testé fornito dal rappresentante del Governo, non posso fare a meno di sottolineare come da tale dichiarazione derivi la conseguenza che almeno il problema della DISP debba essere sottoposto ad un successivo e specifico approfondimento, sulla base di idonee

iniziative che potrebbero essere promosse anche dal nostro gruppo.

Ci troviamo finalmente ad esaminare un progetto di riforma dell'ENEA, così come configurato dal testo licenziato dal Senato; rispetto al quale, prendendo atto della volontà « correttiva » del relatore, riteniamo possano essere introdotti adeguati miglioramenti. Sotto questo profilo, dichiaro la piena disponibilità del mio gruppo, soprattutto per quanto riguarda determinati aspetti; mi riferisco, per esempio, alle disposizioni concernenti il consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, la cui costituzione sarà promossa dall'ENEA ed al quale parteciperanno anche le regioni e le province autonome.

Sarebbe opportuno, inoltre, introdurre elementi di chiarezza in riferimento al ruolo dei ministeri vigilanti, garantendo una maggiore flessibilità alle prospettive future dell'ente, dal momento che la previsione di un eccessivo irrigidimento potrebbe comportare notevoli rischi.

Potrei anche continuare nell'elencazione degli aspetti perfettibili, ma preferisco limitarmi a richiamare la necessità di pervenire comunque all'approvazione del disegno di legge in esame, dichiarando fin d'ora la disponibilità del gruppo comunista, qualora si registrassero difficoltà che dovessero comportare un rinvio ulteriore della riforma, ad approvare il testo nella formulazione licenziata dal Senato.

Considero molto rincuoranti le considerazioni espresse in precedenza dal presidente Viscardi, ed auspico che l'iter in sede legislativa possa procedere speditamente, evitando di ricorrere all'istituzione di un comitato ristretto, ed attivando, piuttosto, collegamenti informali tra i gruppi, nella prospettiva di favorire un organico rapporto tra la Camera ed il Senato. Infatti, se si riuscirà, attraverso modi da definire, a rendere partecipe delle eventuali modifiche anche l'altro ramo del Parlamento in via preventiva, l'obiettivo di procedere rapidamente alla riforma dell'ENEA potrà essere raggiunto efficacemente, evitando i

ritardi connessi alla cosiddetta *navette*. Se, dunque, riusciremo a trovare un accordo tra i gruppi, ci dichiariamo disponibili ad entrare nel merito delle modifiche proposte, ribadendo la necessità che l'ENEA esca dall'attuale stato di incertezza. Gli operatori interessati, infatti, hanno bisogno di una riforma chiara e definitiva e noi non ce la sentiamo di lasciare insoddisfatta tale esigenza.

FILIPPO FIANDROTTI. Ringrazio innanzitutto il presidente per il suo intervento, di cui condivido le ragioni ed il contenuto. In effetti, la disamina vasta ed approfondita del relatore ha messo in evidenza tutta una serie di problemi che ci inducono a non accedere ad un esame « alla bersagliera » di questo provvedimento, ponendosi piuttosto la necessità di approfondire, anche se in modo spedito, le problematiche in esame.

In tale contesto, senza dilungarmi in un'analisi dettagliata delle disposizioni contenute nel disegno di legge, ribadisco l'apprezzamento per lo spirito al quale il presidente ha voluto ispirare il suo intervento. Effettivamente, vi sono alcuni aspetti sui quali non dico che si debbano necessariamente introdurre modifiche, ma sui quali varrebbe almeno la pena di svolgere una discussione, non pregiudicando tuttavia la possibilità che alla fine si acceda alla soluzione di mantenere il testo trasmesso dal Senato. Mi riferisco, per esempio, alla presenza dei rappresentanti sindacali all'interno del consiglio di amministrazione; si tratta di una disposizione che assume particolare rilievo alla luce del dibattito in corso in seno al movimento sindacale in ordine alle scelte di gestione dei lavoratori.

Confermo che il nostro gruppo è interessato al varo del provvedimento in tempi rapidi; sappiamo che l'ENEA ha bisogno di una legge di riforma e che l'attuale situazione ha creato non pochi problemi la cui gravità si è ripercossa su tutta l'attività che il nostro paese espleta nel settore energetico, rispetto al quale si sono registrati gravi ritardi soprattutto sotto il profilo degli aspetti innovativi.

Siamo interessati ad approvare tempestivamente la legge di riforma dell'ENEA, ma nel contempo desideriamo che ciò avvenga nel modo migliore. A tale proposito riteniamo che la soluzione preferibile sia quella di pervenire alla costituzione di un comitato ristretto, che rappresenta un strumento ormai consolidato. Tra l'altro, il comitato ristretto è soggetto a pochi passi obbligati e può decidere a seconda delle convergenze che si registrano nel suo ambito, per cui credo che rappresenti la sede più idonea per affrontare i problemi al nostro esame. Il comitato ristretto potrebbe essere costituito con l'obiettivo di pervenire rapidamente alla definizione di un testo sul quale auspichiamo possa manifestarsi la massima convergenza.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero innanzitutto sottolineare la comune volontà di approvare con la massima rapidità il disegno di legge in esame, che chiuderebbe la serie di provvedimenti concernenti il settore energetico esaminati negli ultimi tempi dalla nostra Commissione. Credo che tale volontà sia già stata rappresentata in modo puntuale, a nome di tutta la Commissione, dal presidente Viscardi. A mio parere non siamo di fronte ad un *aut aut* per cui, se non dovessimo approvare il provvedimento domani, si correrebbe il rischio di non approvarlo più. Non mi pare, cioè, che la condizione oggettiva sia problematica, anzi ho l'impressione che il problema non consista nella scelta di approvare il provvedimento così come è, dal momento che, in caso contrario, si rischierebbe di non approvarlo affatto. Ritengo, infatti, che una volta manifestatasi la comune convergenza sulla necessità di procedere in tempi rapidi, resti un ampio margine per l'introduzione di modifiche correttive, senza avere la pretesa, che sarebbe sbagliata, di modificare in maniera sostanziale il testo del Senato.

Ci sono problemi particolari sui quali è necessario intervenire. Mi pare, considerando le posizioni politiche, che si potrebbe chiudere rapidamente la discus-

sione sulle linee generali, dedicare una o due sedute alla fase emendativa, arrivando quindi all'approvazione definitiva del provvedimento. Questa è la proposta che mi sento oggi di avanzare, proprio per dare certezza alla volontà espressa dal presidente Viscardi.

Per quanto riguarda il problema della DISP, di cui all'articolo 2 lettera e), sul quale si è soffermato anche il collega Strada, vorrei capire cosa intende fare il Governo circa la questione della sicurezza; così come è formulata la norma si va incontro a dubbi interpretativi. Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda la rigidità dei dipartimenti; credo che l'attuale logica vada rimossa, cercando di trovare — non solo e non tanto per il provvedimento al nostro esame — una definizione della questione tramite atti amministrativi. A mio avviso occorre riflettere sulla validità della logica di arrivare a modifiche di fatti organizzativi tramite norme legislative.

Inoltre, pur rendendomi conto che nel « più » sta il « meno », cioè che la questione rientra nell'ambito dell'energia in generale, debbo notare che non si fa menzione di quella nucleare; tale assenza di specificazione induce a perplessità.

Per quanto riguarda il problema della composizione degli organi dell'ente va detto che il ruolo dei sindacati deve essere considerato senza dimenticare che l'ENEA (all'interno del provvedimento al nostro esame) acquista competenze più di indirizzo che di gestione; in tale ottica il problema di una partecipazione sindacale suscita meno scandalo rispetto ad una eccessiva presenza in un ente chiamato a gestire direttamente la materia energetica.

Da questo punto di vista posso capire le ragioni delle associazioni ambientaliste (condividerle è un altro discorso) circa la richiesta di rappresentanza sindacale generica; non riesco invece a capire perché vi debba essere rappresentanza di questo tipo per farsi carico dei problemi ambientali.

Tornando al merito dell'aspetto procedurale del provvedimento mi dichiaro contrario alla costituzione di un comitato ristretto; infatti, pur auspicando una rapida definizione del provvedimento, sono

convinto che l'eventuale lavoro in sede di comitato ristretto non servirebbe a sveltere i tempi di approvazione finale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930); e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Ricordo che nella seduta del 10 gennaio 1991 il relatore aveva formalizzato taluni emendamenti volti a recepire le condizioni espresse nel parere della Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione la proposta di trasmettere alla I Commissione tali emendamenti.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 7 marzo 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO